



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 673 del 2019, proposto da Manuel Xausa, Silvia Covolo, Maria Teresa Faresin, Daniele Faresin, Ivan Dalla Valle, Matteo Farina, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Agostinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marostica, via Montello n. 7 int. 3;

contro

Comune di Breganze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Garigliano n. 38;

nei confronti

Piera Campana, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, c.so Garibaldi n. 5;

Anna Brian, Chiara Pigato, Francesco Crivellaro, Amerita Pravato, Enrico Stevan,

Devis Poli, Paolo Vicentini, Flavio Nichele non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del verbale di proclamazione degli eletti del 27.05.2019 relativamente al rinnovo del Consiglio Comunale e all'elezione del Sindaco del Comune di Breganze a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;

nonché per la correzione, ex art. 130, comma 9 c.p.a. del risultato delle elezioni, con sostituzione ai candidati illegittimamente proclamati di coloro che hanno diritto di esserlo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Breganze e di Piera Campana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Mara Spatuzzi e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto legge n.18 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente Manuel Xausa, candidato a Sindaco, e gli altri ricorrenti, candidati a Consiglieri comunali per la lista "Rinnovamento per Breganze" (questi ultimi anche elettori dell'ente della cui elezione si tratta), hanno impugnato, con il presente ricorso ex art. 130 c.p.a. - depositato in data 26 giugno 2019 e ritualmente notificato al Comune di Breganze e ai controinteressati in data 5 luglio 2019 nel rispetto del termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale del 27 giugno 2019 - il verbale di proclamazione degli eletti del 27 maggio 2019 e gli atti presupposti, relativi alle elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019, per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune

di Breganze.

All'esito delle operazioni di scrutinio sono stati attribuiti alla lista "Breganze Attiva", con candidato Sindaco Piera Campana, n. 2186 voti, alla lista "Rinnovamento per Breganze", con candidato Sindaco Manuel Xausa, n. 2181 voti; alla lista "Lista civica Breganze al Centro", con candidato sindaco Graziano Rigon, n. 512 voti; alla lista "Prima il Veneto", con candidato Sindaco Giuliano Dal Lago, n. 152 voti.

Per una differenza di 5 voti rispetto al candidato Sindaco Manuel Xausa, veniva, pertanto, proclamato Sindaco l'Avv. Piera Campana e alla lista "Breganze Attiva" venivano assegnati 8 seggi e venivano proclamati Consiglieri comunali i signori Anna Brian, Chiara Pigato, Francesco Crivellaro, Amerita Pravato, Enrico Stevan, Devis Poli, Paolo Vicentini e Flavio Nichele. Alla lista "Rinnovamento per Breganze" venivano assegnati 4 seggi e venivano proclamati Consiglieri comunali Manuel Xausa, Silvia Covolo, Maria Teresa Faresin e Daniele Faresin.

I ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 64 del d.P.R. n. 570 del 1960 in quanto, come da dichiarazioni di alcuni Presidenti di Seggio e Rappresentanti di Lista prodotte in giudizio, sono state ritenute valide e conteggiate a favore della lista "Breganze Attiva" e del relativo candidato Sindaco, quantomeno 37 schede elettorali che contenevano l'indicazione di preferenza per dei soggetti non candidati in alcuna lista ("Parise", "Poncato", "Silvestri" o "Poncato Silvestri"), e ciò sarebbe avvenuto in almeno: n. 10 schede, scrutinate presso il seggio n. 1; n. 15 schede, scrutinate presso il seggio n. 2; n. 3 schede, scrutinate presso il seggio n. 4; n. 4 schede, scrutinate presso il seggio n. 5; n. 3 schede, scrutinate presso il seggio n. 7; n. 2 schede, scrutinate presso il seggio n. 8.

Le schede in questione, invece, avrebbero dovuto essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. n. 570 del 1960, in quanto l'indicazione sulle stesse di soggetti non candidati alle elezioni comunali configurerebbe un evidente segno di riconoscimento.

Di conseguenza, i ricorrenti, attesa la differenza di soli 5 voti tra le due liste,

chiedono che vengano corretti i risultati delle operazioni di scrutinio e i risultati elettorali con la proclamazione a Sindaco del sig. Manuel Xausa e la sostituzione dei candidati Consiglieri comunali illegittimamente proclamati con coloro che hanno invece effettivamente diritto ad esserlo (con attribuzione di 8 seggi alla lista “Rinnovamento per Breganze” collegata al Sindaco Manuel Xausa e 4 alla lista “Breganze Attiva”).

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Breganze e la controinteressata Piera Campana, contrastando nel merito le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto l’indicazione dei nomi sulle schede elettorali di “Parise, Poncato, Silvestri” sarebbe non indice di volontà di farsi riconoscere ma frutto di un involontario errore, indotto dalla campagna elettorale della lista Breganze Attiva, che aveva presentato in un pieghevole e in vari incontri tali soggetti come i futuri assessori, circostanza che avrebbe portato gli elettori a credere che tali soggetti fossero effettivamente candidati eleggibili per la lista “Breganze Attiva”.

In via istruttoria, il Collegio, ritenuto che fosse stato fornito dai ricorrenti il necessario principio di prova, ha disposto verifica, affidata al Prefetto della Provincia di Vicenza, con facoltà di delega a un funzionario munito della necessaria esperienza.

La Prefettura di Vicenza ha depositato apposita relazione e il verbale delle operazioni di verifica, nonché copia conforme delle relative schede elettorali estratte per le sezioni elettorali n. 1, 2, 4, 5, 7 e 8 e i verbali delle operazioni degli uffici elettorali delle predette sezioni.

In vista dell’udienza di discussione, il Comune e la controinteressata Piera Campana hanno depositato memorie, insistendo per la reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del 26 febbraio 2020, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica dell’11 marzo 2020, come da verbale.

I ricorrenti hanno depositato in data 28 febbraio 2020 memoria di replica, insistendo nelle loro pretese.

In conseguenza delle disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19, di cui al decreto legge n. 18 del 2020, l'udienza pubblica è stata fissata con decreto n. 25 del 2020 del Presidente di questa Sezione alla data del 22 aprile 2020.

In data 18 aprile 2020, il Comune ha depositato ulteriore memoria, insistendo per la reiezione del ricorso.

All'udienza pubblica del 22 aprile 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020.

Il ricorso è, ad avviso del Collegio, fondato, secondo quanto segue.

I ricorrenti contestano la decisione di considerare valide le schede elettorali in cui l'elettore abbia votato per la lista "Breganze Attiva" formulando nel contempo preferenze per persone che non risultavano candidate in alcuna lista per le elezioni comunali in questione, ritenendo, invece, che le stesse dovessero essere considerate nulle, costituendo tale indicazione un palese segno di riconoscimento del voto.

L'art. 64, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 stabilisce, infatti, che: *“La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.*

Sono nulli i voti contenuti in schede:...omissis...

2) che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.

Sul punto, la giurisprudenza consolidata si è espressa nel senso di ritenere che l'art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, *“hella stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso”* (cfr. C.d.S., sent. n. 142 del 2016).

Invero, *“l’espressione "in modo inoppugnabile" non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un’effettiva certezza della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome; l’elemento della riconoscibilità, quindi, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato”*, di modo che *“possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato (cfr. in ultimo, Cons. Stato, V, n. 2087/2016; n. 245/2016)”* (così C.d.S. sent. n. 4523 del 2016).

In coerenza con tali coordinate ermeneutiche, si evidenzia che, la prevalente giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, si è espressa nel senso di considerare segno di riconoscimento l’indicazione nella scheda elettorale del nominativo di un soggetto non candidato alla competizione elettorale.

In tal senso, si veda Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5742 del 2004, secondo cui *“la giurisprudenza della Sezione è ferma nel ritenere la nullità del voto che contenga l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (così, tra le molte, C.d.S., sez. V, 18.8.1997, n. 923, n. 6.2.2001, n. 488 e 4.2.2004, n. 374)”*, e Consiglio di Stato, sent. n. 488 del 2001 *“...Come esattamente osservato dal primo giudice, la giurisprudenza di questa sezione è ferma nel ritenere che " è nullo il voto espresso per una lista che contiene nel riquadro della lista medesima l’espressione di preferenza per un*

nominativo che non corrisponde a nessuno dei candidati delle liste, costituendo, l'indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato, un segno di riconoscimento del voto.” (Consiglio Stato sez. V, 18 agosto 1997, n. 923). Il principio va affermato anche nel caso di specie, nel quale 28 schede elettorali votate nella medesima sezione (n.4 del comune di Filiano), oltre a riportare un segno sul simbolo del partito per il quale il ricorrente era candidato, contenevano l'indicazione “De Mita”, che non risultava tra i candidati alle elezioni provinciali. Né può indurre ad una diversa conclusione la circostanza che il nominativo corrisponda al cognome di un candidato per lo stesso partito nelle elezioni per il parlamento europeo. Si tratta, infatti, di una diversa consultazione elettorale, per cui è estremamente labile la possibilità l'elettore sia incorso in errore nella espressione di voto. Possibilità che si riduce ulteriormente se si considera che l'elevato numero di persone, che hanno commesso l'identico errore nella stessa sezione elettorale, è un evidente indice di riconoscimento da parte di un gruppo determinato di elettori”.

Inoltre, più di recente, il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 142 del 2016, ha ritenuto che costituisca segno di riconoscimento l'apposizione, sulla scheda per il ballottaggio dei candidati a Sindaco, del nominativo di un candidato consigliere, in quanto indicazione del tutto estranea alle esigenze di espressione del voto e non pertinente, ritenendo altresì che non poteva “*trarsi argomento contrario dal canone del favor voti, sulla salvaguardia del voto ove sia desumibile la volontà effettiva dell'elettore*” in quanto la “*regola della nullità del voto inficiato da segno di riconoscimento integra, infatti, proprio un limite legale al favor voti...*” ed evidenziando che “*una tecnica di voto come quella emersa, inducendosi gli elettori a combinare la loro opzione per il candidato sindaco prescelto con uno dei tanti nominativi di candidati al Consiglio, potrebbe condurre ad un organico controllo esterno dei voti individuali sezione per sezione, in funzione di una riconoscibilità generalizzata dei voti degli aventi diritto*” (in tal senso si è espresso anche il Tar Torino, sentt. nn. 1080 e 1079 del 2017).

E anche questo Tar Veneto si è espresso nel senso di ritenere valida la *“dichiarazione di nullità della scheda riportante una preferenza in favore di persona non presente nelle liste, essendo...evidente l'intenzione dell'elettore di far riconoscere il proprio voto...”* (cfr. Tar Veneto, sent. n. 914 del 2018).

Da ultimo, si richiama anche Consiglio di Stato, sent. n. 2322 del 2019, che ha confermato la declaratoria di nullità di due schede elettorali in quanto *“...Le schede prese in esame recano una scritta non leggibile e comunque non riferibile ad alcun soggetto implicato nella competizione elettorale, quindi estranea alle modalità di voto e priva di una qualunque ragionevole spiegazione che non sia quella di rendere riconoscibile il voto (cfr. Cons. Stato, Sez. III 1° marzo 2018 n. 1285)”,* evidenziando che *“...Il caso diverge, quindi, dalla casistica richiamata dalla parte appellante e relativa ad ipotesi di incertezze o anomalie nel tratto grafico o di illeggibilità o inesatta collocazione della espressione di voto, venendo qui in rilievo, in entrambe le schede, l'indicazione di nomi e/o cognomi non ricollegabili, come analizzato nella sentenza impugnata, ad alcun candidato, e del tutto ultranei e distinti dal segno grafico deputato alla espressione del voto”*.

Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche e dell'esame degli atti causa, il Collegio ritiene che siano da considerare nulle le schede elettorali in cui l'elettore abbia votato per la lista “Breganze Attiva”, formulando nel contempo preferenze per persone che non risultavano candidate per alcuna lista nelle elezioni per il Comune di Breganze, in quanto tale modalità di espressione del voto è del tutto estranea alle esigenze di espressione del voto, non pertinente, ed eccedente il modo normale di esprimere la volontà elettorale e, pertanto, obiettivamente e ragionevolmente idonea a costituire segno di riconoscimento. Inoltre, si ritiene che ciò possa valere anche nel caso di un numero piuttosto consistente di schede, come nel caso in questione, potendo costituire comunque indice di appartenenza ad un determinato gruppo clientelare, come di recente affermato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1285 del 2018.

Né tali conclusioni possono essere superate dalle controdeduzioni del Comune e della controinteressata volte a dimostrare che l'indicazione sulle schede dei nominativi di Parise, Poncato, Silvestri, e anche di Francesco Faresin (nominativo pure riscontrato nelle schede oggetto di verifica), sarebbe frutto di un involontario errore, indotto dalla campagna elettorale della lista "Breganze Attiva", che aveva presentato in un "pieghevole" e in vari incontri tali soggetti, indicati nelle schede contestate, come i futuri assessori: circostanze che avrebbero portato gli elettori a credere che tali soggetti fossero invece effettivamente candidati eleggibili per la lista "Breganze Attiva", per cui, in un'ottica di *favor voti*, sarebbe corretto considerare valide le schede ai fini del voto di lista; ragionamento che, ad avviso del Comune e di parte controinteressata, sarebbe confortato anche dal numero elevato di schede emerse dalla verifica riportanti tali indicazioni di voto.

Davanti all'oggettiva idoneità dell'indicazione di un soggetto non candidato in alcuna lista elettorale a fungere da segno di riconoscimento, in quanto indicazione del tutto estranea alle esigenze di espressione del voto, non pertinente ed eccedente il modo normale di esprimere la volontà elettorale, la spiegazione fornita dal Comune e dalla controinteressata resta comunque labile e meramente ipotetica e non può assumere valore dirimente in senso contrario, considerato, inoltre, che nel "pieghevole" elettorale che avrebbe causato l'errore i nomi degli "assessori" sono tenuti ben distinti da quelli dei "consiglieri" essendo riportati in due separati elenchi con diversa intestazione, che non si ha nessuna prova del grado di diffusione del "pieghevole", che proprio una delle fotografie degli incontri in cui erano presenti anche i futuri assessori depositata dal Comune (doc. 2 in atti deposito Comune) evidenzia uno schermo con l'immagine delle indicazioni su "come si vota" (per cui si può presumere che siano state date anche le corrette indicazioni di voto), e considerato, inoltre, che, come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3579 del 2017, "*il procedimento elettorale, improntato all'esigenza di autenticità e celerità, necessita di meccanismi e presunzioni che ne*

agevolino lo svolgimento, dovendosi escludere, in ragione della complessità e capillarità del procedimento, un'indagine sui profili soggettivi dell'elettore che vada al di là di un esame oggettivo delle modalità di espressione del voto” (in tal senso cfr. anche C.d.S. sent. n. 5654 del 2015 “...l'accertamento della idoneità di segni, scritture o errori sulla scheda a costituire elementi di riconoscimento dell'elettore deve essere inteso in senso oggettivo e non soggettivo, stante l'evidente impossibilità di approfondire lo stato soggettivo o l'elemento psicologico dell'elettore, in ragione della segretezza del voto”; e C.d.S., sentenza n. 5053 del 2019, in cui si evidenzia che “la norma che sanziona con la nullità il voto caratterizzato da segni di riconoscimento ha natura di norma di pericolo, essendo finalizzata a prevenire gli attentati alla libera manifestazione del voto: la sua applicazione, quindi, prescinde dalla riscontrabilità in concreto di una volontà di riconoscimento (peraltro di difficile accertamento, inerendo alla valutazione di stati di carattere psicologico in capo, peraltro, ad un elettore ignoto, se non al soggetto cui quei “segni” di riconoscimento eventualmente si rivolgono), laddove sussistano seri e concreti elementi dimostrativi della direzione univoca delle peculiari modalità compilative della scheda verso una finalità identificativa”).

Inoltre, come già sopra evidenziato, il numero elevato di schede che riportano le contestate indicazioni di voto non può essere considerato elemento che ex sé esclude la riconoscibilità del voto, potendo invece, a contrario, come affermato da ultimo dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1285 del 2018, essere indice dell'appartenenza ad un certo gruppo clientelare o a una determinata cordata elettorale (cfr. C.d.S. sent. n.1285 del 2018 cit. “...l'apposizione di quadrati, cerchi o triangoli - ove verificata in concreto - se non identifica certo il singolo elettore, potrebbe effettivamente essere una sorta di firma declaratoria dell'appartenenza ad una certo gruppo clientelare o familiare. Il che non può essere ammesso. L'assoluta libertà di voto costituisce infatti un valore cardine della democrazia, che non può esser messa in pericolo, dall'interferenza deviante di fattori di

carattere ambientale (talvolta particolarmente pervasivi proprio nelle piccole realtà) ...”).

Le conclusioni sopra esposte vanno quindi applicate ai risultati della verifica e di conseguenza vanno dichiarate nulle le schede elettorali, ritenute erroneamente valide e conteggiate a favore della lista “Breganze Attiva” (e del relativo candidato Sindaco), che contengono l’indicazione di preferenza per uno o più soggetti non candidati per alcuna lista nelle elezioni per il Comune di Breganze.

In proposito, si premette che, esaminate anche le copie conformi delle schede elettorali prodotte, si ritiene di conteggiare tutte le schede segnalate nella relazione della Prefettura e nel relativo verbale delle operazioni di verifica, in quanto le anomalie rilevate in sede di verifica sono tutte riconducibili al motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell’art. 64 del d.P.R. n. 570 del 1960 e si chiede di dichiarare la nullità dei voti espressi con schede elettorali nelle quali l’elettore abbia votato per la lista “Breganze Attiva” formulando nel contempo preferenze per persone non candidate alle elezioni, fatta eccezione per le schede per le quali sono emerse solo difformità nell’indicazione del prenome del candidato alla carica di Consigliere comunale o di Sindaco per la lista “Breganze Attiva”.

Si ritiene, infatti, di non dover considerare ai fini del presente ricorso le schede, riportate nella relazione e nel verbale di verifica e depositate, per le quali sono emerse solo difformità nell’indicazione del prenome del candidato alla carica di Consigliere comunale o di Sindaco per la lista “Breganze Attiva” (ed è stato invece indicato il cognome corretto), in quanto tali difformità non si possono far rientrare nell’oggetto della censura proposta dai ricorrenti, attenendo invece a motivi di censura, diversi e non proposti in sede di ricorso, al più riferibili alla corretta identificazione di soggetti coinvolti nella competizione elettorale.

Per cui non si terrà conto delle seguenti schede elettorali riportate nel verbale di verifica e depositate in giudizio, le quali restano valide: per la sezione elettorale n. 1, n. 1 scheda elettorale che riporta l’indicazione del nominativo di "Campana Pierinella" (invece di Campana Piera, candidato Sindaco per la lista

“Breganze Attiva”); per la sezione elettorale n. 5, n. 1 scheda elettorale che riporta il nominativo di "Massimo Crivellaro" (invece di Francesco Crivellaro, candidato nella lista “Breganze Attiva”); per la sezione elettorale n. 8, n. 1 scheda elettorale che riporta oltre al nominativo di "Anna Brian", candidata nella lista "Breganze Attiva", quello di "Giorgio Rigon" (invece di Antonio Rigon, candidato per la lista “Breganze Attiva”).

Pertanto, sulla base di quanto sopra complessivamente esposto, in accoglimento del ricorso vanno dichiarate nulle n. 56 schede elettorali illegittimamente conteggiate, in sede di operazioni elettorali, a favore della lista “Breganze Attiva” e del relativo candidato Sindaco Piera Campana, e in particolare:

- per la sezione n. 1, n. 15 schede elettorali che oltre a riportare un'espressione di voto sul simbolo della lista "Breganze Attiva" o sul nome del candidato Sindaco per tale lista riportano, nello spazio destinato all'espressione dei voti di preferenza per la lista in questione, anche l'indicazione di persone non candidate in alcuna lista elettorale; e n. 3 schede elettorali che, pur non riportando alcuna espressione di voto né sul contrassegno della lista in questione né sul nominativo del candidato Sindaco collegato alla lista stessa, riportano, nello spazio riservato all'espressione dei voti di preferenza per tale lista, oltre al nominativo del candidato Sindaco per la medesima lista, il nominativo di persona non candidata in alcuna lista;
- per la sezione n. 2, n. 6 schede elettorali che, oltre a riportare un'espressione di voto sul simbolo della lista "Breganze Attiva" o sul nome del candidato Sindaco per tale lista, riportano, nello spazio destinato all'espressione dei voti di preferenza per la lista in questione, anche l'indicazione di persone non candidate in alcuna lista elettorale;
- per la sezione n. 4, n. 5 schede elettorali che, oltre a riportare un'espressione di voto sul simbolo della lista "Breganze Attiva" o sul nome del candidato Sindaco per tale lista, riportano, nello spazio destinato all'espressione dei voti di preferenza per la lista in questione, anche l'indicazione di persone non candidate in alcuna

lista elettorale; e n. 2 schede elettorali che, pur non riportando alcuna espressione di voto né sul contrassegno della lista in questione né sul nominativo del candidato Sindaco collegato alla lista stessa, riportano, nello spazio riservato all'espressione dei voti di preferenza per tale lista, per una delle schede due nominativi di persone non candidate in alcuna lista e per l'altra il nominativo di persona non candidata in alcuna lista in aggiunta a quello di persona candidata per la lista in questione;

- per la sezione n. 5, n. 9 schede elettorali che, oltre a riportare un'espressione di voto sul simbolo della lista "Breganze Attiva" o sul nome del candidato Sindaco per tale lista, riportano, nello spazio destinato all'espressione dei voti di preferenza per la lista in questione, anche l'indicazione di persone non candidate in alcuna lista elettorale; e n. 1 scheda elettorale, che pur non riportando alcuna espressione di voto né sul contrassegno della lista in questione né sul nominativo del candidato Sindaco collegato alla lista stessa, riportano, nello spazio riservato all'espressione dei voti di preferenza per tale lista, oltre al nominativo del candidato Sindaco per tale lista, quello di persona non candidata in alcuna lista;

- per la sezione n. 7, n. 10 schede elettorali che, oltre a riportare un'espressione di voto sul simbolo della lista "Breganze Attiva" o sul nome del candidato Sindaco per tale lista, riportano, nello spazio destinato all'espressione dei voti di preferenza per la lista in questione, anche l'indicazione di persone non candidate in alcuna lista elettorale;

- per la sezione n. 8, n. 4 schede elettorali che, oltre a riportare un'espressione di voto sul simbolo della lista "Breganze Attiva" o sul nome del candidato Sindaco per tale lista, riportano, nello spazio destinato all'espressione dei voti di preferenza per la lista in questione, anche l'indicazione di persone non candidate in alcuna lista elettorale, e n. 1 scheda elettorale che pur non riportando alcuna espressione di voto né sul contrassegno della lista in questione né sul nominativo del candidato Sindaco collegato alla lista stessa, riportano, nello spazio riservato all'espressione dei voti di preferenza per tale lista, oltre al nominativo di un candidato in tale lista, anche il nominativo di una persona non candidata in alcuna lista.

Per quanto sopra esposto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati.

Ai sensi dell'art. 130 c.p.a., vanno, conseguentemente, corretti i risultati elettorali con attribuzione alla lista "Breganze Attiva", con candidato Sindaco Piera Campana, di 2130 voti in luogo dei 2186 riconosciuti in sede di operazioni elettorali, e con conseguente vittoria della lista "Rinnovamento per Breganze", con candidato Sindaco Manuel Xausa, che ha riportato 2181 voti.

In considerazione di quanto sopra, va proclamato eletto alla carica di Sindaco Manuel Xausa e, dal momento che alla lista collegata al candidato eletto Sindaco vanno riconosciuti n. 8 seggi, vanno proclamati eletti alla carica di Consigliere comunale Silvia Covolo, Maria Teresa Faresin, Daniele Faresin, Ivan Dalla Valle, Matteo Farina, Massimo Stefani, Richard Sperotto, Marco Bon, per la lista "Rinnovamento per Breganze".

Mentre alla lista "Breganze Attiva" vanno riconosciuti n.4 seggi e vanno proclamati eletti alla carica di Consigliere comunale Piera Campana, Anna Brian, Chiara Pigato, Francesco Crivellaro.

La presente sentenza, ex art. 130 comma 8 c.p.a., deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale, al Sindaco del Comune di Breganze ed alla Prefettura di Vicenza.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, eccetto che per le spese di verifica, liquidate in via equitativa in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), che sono poste, per metà ciascuno, a carico del Comune resistente e della controinteressata costituita Piera Campana.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- accoglie il ricorso nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati e corregge il risultato elettorale, secondo quanto

indicato in motivazione;

- proclama eletto alla carica di Sindaco Manuel Xausa e alla carica di Consigliere comunale Silvia Covolo, Maria Teresa Faresin, Daniele Faresin, Ivan Dalla Valle, Matteo Farina, Massimo Stefani, Richard Sperotto, Marco Bon, per la lista “Rinnovamento per Breganze”;

- proclama eletti alla carica di Consigliere comunale Piera Campana, Anna Brian, Chiara Pigato, Francesco Crivellaro, per la lista “Breganze Attiva”.

Pone a carico del Comune resistente e della controinteressata costituita, ciascuna per metà dell’importo, le spese di verificaione, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Compensa le altre spese di giudizio.

Dispone che la Segreteria della Sezione proceda immediatamente a quanto prescritto dall’art. 130, comma 8, c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO